



**COMUNE DI COMO**  
Settore Tutela dell'Ambiente

**DECRETO DI ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VAS  
RELATIVO ALLA VARIANTE AL P.A. APPROVATO CON D.G.C.. N. 3 DEL  
11/01/2012 - LOCALITA' MONTE OLIMPINO - SOCIETA' S.C. EVOLUTION S.P.A.**

**L'AUTORITA' COMPETENTE  
DI CONCERTO CON L' AUTORITA' PROCEDENTE**

Premesso

- che la Soc. S.C.Evolution S.p.A è proprietaria di un compendio situato in fregio alle vie Bellinzona e Camozzi distinto ai mappali n. 859 e 3036 del Foglio 8 Sezione censuaria Monte Olimpino;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 3 in data 11/01/2012, ha approvato il piano di recupero per l'area in argomento;
- che in data 06/08/2015 PG 41182/2015 la S.C.Evolution S.p.A, ha presentato istanza di variante al piano approvato;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 351/2007 che definisce gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi;

Viste le deliberazioni della giunta Regionale di seguito indicate:

- n. 8/6420 in data 27/12/2007 recante "Valutazione ambientale di Piani e Programmi – Vas ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art.4 della L.R. 11/03/2005 n.12";
- n. 8/10971 in data 30/12/2009;
- n. 9/761 in data 10/11/2010;

Visto che il punto 2.1 del "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi", allegato n.1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010, delimita l'ambito di applicazione della VAS ai procedimenti di che trattasi come segue:

*"2.1. Valutazione ambientale – VAS*

*La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:*

- a) P/P elaborati per i settori (...) della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;*
- b) P/P per i quali in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi dell'art. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE;*

c) *con riferimento al Settore della pianificazione territoriale i piani e le loro varianti individuati dal comma 2 dall'art. 4 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni:*

- *piano territoriale regionale;*
- *piani territoriali regionali d'area;*
- *piani territoriali di coordinamento provinciali;*
- *documento di piano del Piano di Governo del Territorio"*

Rilevato che nella fattispecie in esame non ricorre nessuna delle condizioni poste dal citato punto 2.1;

Visto il punto 2.2 del medesimo allegato n.1 il quale stabilisce:

- che sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla VAS i P/P, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori che non siano ricompresi nel paragrafo 2 dell'art. 3 della direttiva 42/2001/CEE (il quale di fatto riproduce quanto riportato al punto 2.1 del sopracitato allegato 1) e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;
- che, per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente;

Visto il Rapporto Preliminare della proposta di variante al Piano Attuativo, trasmesso in data 06/08/2015 P.G. 41184, dall' arch. Luigi Conca;

Considerato:

- che per il Piano Attuativo Vigente, ora oggetto di Variante, era già stata esclusa l'assoggettabilità alla procedura VAS con decreto P.G. 42588 in data 10/08/2011;
- che l'intervento di variante risulta in diminuzione volumetrica (viene stralciata l'intera volumetria residenziale e confermata la sola SLP commerciale, nella medesima quantità già prevista nel P.A. vigente) e con unica destinazione funzionale commerciale in luogo del precedente mix funzionale;

Visti i contenuti del Rapporto Preliminare

Ritenuto che il progetto in esame non debba essere assoggettato a verifica di assoggettabilità per le motivazioni di seguito elencate:

- Il Piano Vigente è già stato sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità, concluso in data 10.08.2011 con esclusione dalla procedura di VAS;
- il presente Piano Attuativo in Variante propone, rispetto al Piano Attuativo Vigente, una riduzione della volumetria già convenzionata e la presenza di una sola destinazione d'uso in luogo del mix funzionale precedentemente;
- la variante non genera incidenza negativa in termini di impatto ambientale e non richiede interventi di mitigazione e compensazione diversi da quelli già previsti nella soluzione Vigente;
- il piano di recupero determina l'uso di una piccola area a livello locale;

- l'intervento non comporta consumo di suolo (c.d. green field);
- l'intervento non interessa zone speciali di conservazione (habitat naturali) di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- l'immobile ricade in area urbanizzata (consolidata) secondo le previsioni del P.T.C.P. vigente, non è interessato da vincoli paesaggistici, monumentali e/o di altra natura e non ricade all'interno di un sito SIC o ZPS;

Visto l'art. 4, comma 3-quater della legge regionale 12/05;

Ritenuto:

- che, per le motivazioni sopra espresse, il piano di recupero di cui si tratta non produca impatti significativi sull'ambiente;
- che l'attivazione di una procedura di VAS nella fattispecie in esame costituisca un inutile aggravio del procedimento, in assenza di un apprezzabile diverso interesse pubblico, che configurerebbe una violazione di quanto sancito dalla legge 241/90 secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa;

#### DECRETA

1. di escludere il piano di recupero di cui all'istanza P.G. 41182/2015 dall'ambito di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica come determinato al punto 2.1. dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10971/2009, come integrata dalla deliberazione n. 761, in data 10 novembre 2010;
2. che tale esclusione comporta altresì, per le motivazioni di cui in narrativa, l'esclusione dall'ambito di applicazione della verifica di cui al punto 2.2 dell'art. 1 alle citate deliberazioni;

Como 03/11/2015

L'Autorità competente  
dott. Luca Baccaro



L'Autorità procedente  
arch. Giuseppe Cosenza



